RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 5

La nomina ai posti di coadiutore aggiunto della Biblioteca di cui alla tabella E dell'allegato I alla presente legge, e' conferita a scelta del Ministro per l'interno fra il persona le di gruppo C dell'Amministrazione stessa, che a giudizio unanime del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti ai posti medesimi, che abbia compiuto un periodo di servizio di ruolo superiore a dodici anni e che rivesta il grado 11° del gruppo C da almeno un anno.

La promozione al grado di coadiutore della Biblioteca e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale, fra i coadiutori aggiunti in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano compiuto, nel grado 10° del gruppo C, l'anzianita' non inferiore a cinque anni.

E' abrogato l'articolo 3 del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 555, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, num. 121.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it